

C/ AAGG URGENTE
conf




P. T. F. U. L. U.

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio Controllo Interno di Gestione

Prof. n. 260/v. u. s. s.

Cagliari, 8 APR. 2013



> Alla Direzione generale del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale

e p.c. > Alla Direzione generale dell'organizzazione del
personale

Al Coran

All'Assessore degli AAGG personale e riforma
della Regione .

All'Assessore della Difesa ambientale

LORO SEDI

Oggetto: ipotesi di contratti integrativi sottoscritti in data 27.02.2013 e 15.03.2013

Con riferimento alle ipotesi contrattuali in oggetto, trasmesse rispettivamente con nota n. 17608 dell'8.03.2013 e n. 21077 del 21.03.2013, si osserva che gli accordi non contengono norme di carattere economico essendo rivolti, il primo, alla disciplina dell'orario di lavoro e, il secondo, a quella materia della valutazione delle prestazioni professionali per l'attribuzione della retribuzione di rendimento.

Non sussistono pertanto, con riferimento ad entrambe le ipotesi contrattuali, i presupposti per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio prevista dal comma 4, dell'art. 65 della L.R. n. 31/1998.

Occorre tuttavia rilevare, nell'ambito di più esteso controllo operato da questo Ufficio, che alcune disposizioni, contenute in entrambe le ipotesi, appaiono in contrasto con le previsioni del CCRL e che dovranno essere riconsiderate alla luce delle osservazioni che seguono.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Comitato per la rappresentanza negoziale della regione sarda

L'art. 1 dell'ipotesi contrattuale del 15.03.2013 regola l'attribuzione del 60% della retribuzione di rendimento sulla base "dell'apporto quantitativo individuale del dipendente", proporzionato al periodo di effettivo servizio, introducendo, in tal modo, una forma di automatismo nell'erogazione del rendimento contraria all'art. 72 bis del CCRL, secondo la quale il 60% della retribuzione di rendimento viene attribuito sulla base della valutazione della performance collettiva ovvero della prestazione organizzativa della struttura con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi.

Infine, l'art. 3 dell'ipotesi contrattuale del 27.02.2013 prevede l'accantonamento delle "maggiori prestazioni" nel c.d. conto delle prestazioni ai fini della fruizione dei riposi compensativi, risulta in contrasto con l'art. 38 del CCRL vigente che consente i riposi compensativi come modalità alternativa alla corresponsione del compenso per l'effettuazione del lavoro straordinario.

La Commissione

Graziano Boi

Enrico Rinaldi